



Le novità in materia di appalti pubblici 2022

1. Subappalto

Con atto di indirizzo del 4 gennaio 2022, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha precisato alcune delle disposizioni riferite al subappalto, modificate dalle Semplicazioni *bis* d.l. 77/2021).

In sintesi, viene esplicitato che le stazioni appaltanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili devono vigilare sull'applicazione dell'art. 105, comma del Codice dei contratti pubblici in materia di "Durc di Congruità" (e relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021) e del comma 14 dell'art. 105 in relazione alla parità di trattamento economico e normativo, nonché all'applicazione dei medesimi CCNL sia per l'appaltatore che per il subappaltatore.

In particolare, in base all'atto di indirizzo le Stazioni appaltanti:

a) specificano nella determina a contrarre e nei documenti di gara che il rispetto della normativa sopra citata è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto e, di conseguenza, nei suddetti documenti di gara occorre specificare il CCNL di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dell'appalto e delle relative lavorazioni;

b) verificano, in fase di esecuzione dell'appalto, l'applicazione della citata disciplina, nonché quella correlata, come la disposizione in materia di cosiddetto "Durc di Congruità", di cui al comma 16 dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici (per il quale occorre fare riferimento al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021);

c) verificano, prima di autorizzare il ricorso al subappalto in esecuzione dei lavori, il rispetto del sopra richiamato comma 14 dell'articolo 105 in relazione alla parità di trattamento economico e normativo, nonché all'applicazione dei medesimi CCNL.

Le stazioni appaltanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al termine del primo semestre del 2022, dovranno infine trasmettere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni.

2. Anticipazione prezzo

È stata estesa dal Decreto c.d. Milleproroghe la misura della possibilità di incrementare l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18 del Codice dei contratti pubblici, all'impresa affidataria dell'appalto, per le procedure indette entro **il 31 dicembre 2022**.

Infatti, l'anticipazione del corrispettivo all'impresa affidataria «può» essere incrementata fino al 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dapprima dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, poi dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021.

Il termine di applicazione della norma in questione è stato, infatti, esteso fino al 31 dicembre 2022, da ultimo, dal c.d. "decreto Milleproroghe 2022" c.d. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228)¹.

¹Si ricorda che in tema di anticipazione era intervenuto il Mims intervenuto anche con parere n. 923 specificando che "l'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che l'appaltatore ha diritto a ricevere un'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, a condizione che sia effettivamente iniziata la prestazione, "entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione" ed a condizione che sia costituita una fidejussione pari all'importo corrisposto maggiorato dagli interessi legali calcolati in ragione dell'arco temporale programmato per l'adempimento; l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti "secondo il cronoprogramma della prestazione". Originariamente, tale disposizione si riferiva soltanto agli appalti di lavori; l'art. 1, comma 20, lett. g), n. 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "Decreto Sblocca Cantieri"),

3. Linee guida ex art. 47 del decreto Semplificazioni bis

Con il decreto 7 dicembre 2021, pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2021, sono state adottate le Linee guida di attuazione dell'art. 47 del d.l. 77/2021, che ha introdotto una serie di disposizioni volte a promuovere le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nelle procedure ad evidenza pubblica finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

Con l'introduzione dell'art. 47, infatti, il legislatore ha incluso il tema della parità di genere e generazionale non solo nell'ambito delle politiche sociali ma lo ha legato agli appalti espletati mediante le risorse economiche previste dal PNRR e dal PNC.

A tal fine, l'art. 47, comma 8 aveva demandato a specifiche linee guida (da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto) la definizione delle modalità e dei criteri applicativi delle disposizioni di cui allo stesso articolo, con l'indicazione di misure premiali e modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Tra i vari aspetti regolati, le linee guida riportano alcuni esempi di possibili criteri di valutazione, indicando anche delle ipotesi di modalità di attribuzione del punteggio. Fra i criteri indicati dalle linee guida, a titolo esemplificativo, troviamo il possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente e altri elementi quali l'impiego di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge e la previsione nell'organico aziendale del *disability manager*.

Altri elementi che possono essere oggetto di punteggio premiale sono accorpati nella categoria relativa all'adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti: sul punto le linee guida elencano una serie di possibili strumenti di conciliazione "vita lavoro" quali l'asilo nido aziendale o convenzionato, misure di flessibilità oraria e *smart working*, con un punteggio in base al numero degli strumenti adottati.

4. Compensazione prezzi aumento costi materiali da costruzione: entro il 31 marzo altro decreto.

sostituendo all'art. 35, comma 18, sopra citato la parola "dei lavori" con la parola "della prestazione", ha esteso l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione anche agli appalti di servizi e forniture.

Come già espresso nel parere n. 676, l'anticipazione del prezzo non è subordinata all'espressa richiesta da parte dell'O.E. ma è, invece, necessariamente subordinata alla costituzione della specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista all'art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/16.

Il carattere cogente dell'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, deriva dalla ratio di consentire alle imprese di disporre delle risorse finanziarie necessarie a dare avvio della prestazione e di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti e dei fornitori ricorrendo solo in minima parte al costoso credito bancario.

(...) L'aumento dal 20% al 30 %, costituisce una "possibilità" per le stazioni appaltanti, al fine di attenuare le difficoltà economiche in cui versano le imprese a causa dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19 (la norma testualmente, dispone che l'importo "Può" essere incrementato fino al 30 per cento).

Con riguardo all'inciso per cui la facoltà introdotta dall'articolo 207 del d.l. n. 34/2020 può essere esercitata dalla stazione appaltante "nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante", il legislatore ha inteso porre all'erogabilità del beneficio il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell'intervento (sul punto, si vedano i chiarimenti interpretativi del MIT R112 del 11/08/2020).

Pertanto, da quanto sopra si ricava che, previa necessaria garanzia da parte dell'appaltatore, l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18 del Codice è dovuta almeno nella misura del 20%. Quindi, in quanto obbligatorio, tale importo deve essere già previsto nel quadro economico dell'intervento. L'eventuale incremento dal 20% fino al 30% previsto dal c.d. "Decreto rilancio" è, invece, una facoltà rimessa in capo alla SA, nei limiti delle risorse disponibili".

(Si veda parere n. 923 al seguente link https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=923).



La legge di bilancio 2022 interviene sul tema delle compensazioni per aumento prezzi. Più precisamente, i commi 398 e 399 dell'art. 1 prevedono che la compensazione prevista all'art. 1-*septies* del d.l. 73/2021 non sia più riferita al primo semestre del 2021, ma a tutto l'anno 2021.

Per far fronte alla suddetta estensione, il Fondo compensazioni è stato ampliato per ulteriori 100 milioni di euro per il 2022.

Le rilevazioni dei prezzi per tutto l'anno saranno rilevate dal MIMS entro il 31 marzo 2022 che, con proprio decreto, indicherà le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi dell'anno 2021.

Di conseguenza, cambia anche il periodo entro il quale le lavorazioni per cui si richiede la compensazione devono essere state contabilizzate o allibrate, che diviene così dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Non risultano cambiate, invece, le regole procedurali per accedere alla compensazione, sicché resta ferma la possibilità di presentare istanza di compensazione alle stazioni appaltanti entro 15 giorni dalla pubblicazione del nuovo decreto variazioni.

5. Parere del Supporto giuridico contratti pubblici n. 1058/2021 in materia Linee guida PFTE

Sul Supporto Giuridico contratti pubblici è stato reso il parere n. 1058/2021 che ha specificato alcuni aspetti in merito alle Linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul c.d. "PFTE" ossia sull'applicazione delle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, adottate come previsto dall'art. 48, comma 7 del d.l. 77/2021.

Più precisamente, è stato specificato che la "**verifica preventiva di primo livello** di cui si parla nelle linee guida, è finalizzata a facilitare l'esame dei "membri esperti" del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Questa è effettuata dall'Organo consultivo stesso - presumibilmente attraverso la "struttura di supporto" indicata all'articolo 45, comma 4 del DL 77/2021- onde verificare "preventivamente", quindi prima dell'esame di merito, quanto indicato nei sette punti elencati nella Linea guida. La predetta verifica preventiva di primo livello non deve essere confusa con la "verifica" eseguita ai sensi dell'articolo 26 del vigente Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) che avviene, invece, in una fase successiva come specificato a pag. 23 delle linee guida."

6. Compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico

Sul tema è intervenuta, di recente, la legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante *disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*.

In particolare, l'art. 6-quater apporta delle modifiche all'art. 6, comma 7 del d.l. 76/2020 che disciplina il Collegio Consultivo Tecnico, imponendo delle soglie massime per i compensi dei membri del collegio, espresse in percentuali in relazione al valore dell'appalto. Nella sua precedente formulazione, infatti, l'art. 6, comma 7 prevedeva che "*i componenti hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni*".

7. Mims - linee guida collegio consultivo tecnico - linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decretolegge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11



settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con Decreto n. 12 del 17 gennaio 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha adottato le linee guida per l'omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle disposizioni in materia di collegio consultivo, di cui all'Allegato A) del decreto stesso. Il decreto, unitamente all'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le Linee Guida C.C.T. sono volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.

8. ANAC – Avvio consultazione pubblica per le nuove linee guida n. 6 in materia di “indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti pubblici”

Al fine di aggiornare le Linee guida n. 6 approvate nel 2016, a partire dal 18 gennaio 2022, l'ANAC ha avviato una consultazione pubblica sul documento recante "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici*".

L'atto è destinato alle stazioni appaltanti, che devono verificare la sussistenza della causa ostativa prevista dall'articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater), del Codice dei contratti pubblici, e agli operatori economici che devono rendere le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti per partecipare alle gare.

Nel documento sono contenuti alcuni esempi delle fattispecie ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento nonché i mezzi di prova adeguati a comprovarne la ricorrenza.

Le linee guida stabiliscono che gli illeciti professionali gravi possono essere causa di esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito. Gli obiettivi delle linee guida sono uniformare i comportamenti delle stazioni appaltanti e ridurre il contenzioso sulle esclusioni dalle gare per gravi illeciti professionali.

Le nuove Linee guida sostituiranno quelle adottate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

Ai sensi della nuova disciplina, non soltanto una sentenza di condanna, ma anche un rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale o un'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'amministratore della società interessata possono incidere sulla moralità professionale di un'impresa e causarne l'esclusione da una gara pubblica. Si fa riferimento a provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell'esercizio della professione come, ad esempio, l'abusivo esercizio di una professione, i reati fallimentari, i reati tributari, i reati societari, i delitti

contro l'industria e il commercio, i reati urbanistici, i reati di corruzione fermo restando che le condanne definitive costituiscono motivo di esclusione automatica dalla gara. La stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, anche le condanne dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per illeciti antitrust gravi, le sanzioni comminate dall'ANAC, le false informazioni rese dai concorrenti alle gare e le carenze nell'esecuzione di precedenti appalti. Le nuove linee guida suggeriscono agli operatori economici misure di *self-cleaning* da mettere in atto per evitare l'esclusione dalle gare. Gli *stakeholders* potranno presentare le proprie osservazioni entro il termine del 28 febbraio. Qui il link per la consultazione delle nuove linee guida.

9. Qualificazione Stazioni appaltanti: Comuni e appalti PNRR

Con Comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno (nonché con successiva Circolare del medesimo Ministero n. 9 del 24 gennaio 2022), sono state date indicazioni, tra l'altro, in ordine a comuni ed appalti PNRR.

È stato chiarito che per le opere afferenti al PNRR, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti, come di seguito indicate:

1. **art. 37 comma 4 lett a) del Codice:** ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati² oppure ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
2. **art. 37 comma 4 lett b):** mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;
- 3 **art. 37 comma 4 lett c):** ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;
4. **art 52 co.1.2 della L. 108/2021:** ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati³.

La base giuridica di quanto riportato nel comunicato è rappresentata dall'art. 52 della L. 108/2021 che, intervenendo sul decreto c.d. "sblocca cantieri", (d.l. 32/2019 convertito con L. 55/2019), ha previsto che:

«limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia»;

È fatta comunque salva l'applicazione delle ipotesi disciplinate dall'art. 37 del Codice ai commi 1 e 2 primo periodo, secondo cui:

1. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori.

³ 3) Si ricorda, a tal proposito, che non essendo stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 38 del Codice degli Appalti, il Comune non capoluogo di provincia potrà ricorrere anche a CUC e Soggetti Aggregatori non qualificati).



10. Qualificazione stazioni appaltanti: Protocollo di Intesa PCM e ANAC

Il 17 dicembre 2021, è stato siglato tra il premier Draghi e il Presidente di Anac Busia, il Protocollo d'intesa per l'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione.

Gli obiettivi del Protocollo sono:

1. la riduzione delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento ai comuni, centralizzando il più possibile gli acquisti per spuntare prezzi migliori;
2. il rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti, arginando deficit organizzativi e di professionalità dovuti all'eccessiva frammentazione;
3. l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione, realizzando un accorpamento della domanda;
4. l'istituzione dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, inserendole secondo il livello di qualifica in possesso, e la loro provata capacità di acquisire beni, servizi e lavori, oltre che sulla base delle strutture organizzative stabili per l'acquisto, del personale presente con specifiche competenze, e del numero di gare svolte nell'ultimo quinquennio.

Il protocollo prevede che entro il 31 marzo 2022 dovranno essere adottate delle Linee guida con le modalità operative per l'attuazione del sistema di riqualificazione, che varrà per tutte le procedure di gara indette dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza.

11. La "Legge europea 2019-2020"

È stata pubblicata sulla GURI n. 12 del 17 gennaio 2022 la legge 23.12.2021 n. 238 (cd. "Legge europea 2019-2020"), il cui art. 10 apporta significative modifiche al Codice dei contratti pubblici.

In particolare, l'art. 10 (Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273) della Legge n. 238/2021 modifica i seguenti articoli del Codice:

- l'art. 31- Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
- l'art. 46 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
- l'art. 80 - Motivi di esclusione;
- l'art. 105 - Subappalto (esecuzione nei settori ordinari);
- l'art. 113-bis - Termini di pagamento. Clausole penali;
- l'art. 174 - Subappalto (esecuzione contratti di concessione)

Tale legge europea entrerà in vigore il prossimo **1 febbraio 2022** e le novità sui contratti pubblici (che costituiscono adeguamento agli obblighi di appartenenza alla UE), "(...) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati *successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi*" (art. 10, comma 5).

Di seguito le modifiche più significative.

II RUP

Con una modifica all'art.31, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, è stata prevista la possibilità per il progettista incaricato di supportare il RUP e di affidare a terzi consulenze specialistiche nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'acustica e in altri ambiti non attinenti alla disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze. Resta ferma la responsabilità del progettista per tali attività.

Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria:



L'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria dovrà avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta. Tra tali soggetti sono aggiunti i seguenti: *"altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati"*.

Motivi di esclusione

La condanna del subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, non costituisce più causa da esclusione dell'operatore economico alla gara.

Viene sostituito il quinto periodo, comma 4 dell'art. 80, **relativo alle irregolarità fiscali non definitivamente accertate**.

In particolare, il nuovo articolo adesso prevede:

"Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro".

Ulteriori modifiche riguardano il **Subappalto** nei settori ordinari e, in particolare, viene previsto che: I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Abrogato il comma 6 che prevede l'indicazione della terna di subappaltatori.

Termini di pagamento - Clausole penali

Una ulteriore modifica è stata introdotta all'art. 113bis del Codice, al fine di velocizzare i pagamenti:

All'art. 113-bis sono aggiunti i seguenti commi:

- 1-bis. *Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.*
- 1-ter. *Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 -bis, salvo quanto previsto dal comma 1 -quater.*
- 1-quater. *In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1 -bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.*

- *1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.*
- *1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.*
- *1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.*

Il Subappalto nell'esecuzione dei contratti di concessione

Viene abrogato l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (art. 174, comma 2, terzo periodo). Il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80".

Partecipazione alle gare di servizi di ingegneria e architettura

Ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, è prevista la pubblicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea, **di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** che individua i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento:

- all'obbligo di nomina di un direttore tecnico;
- alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale;
- agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Sblocca Cantieri

È stato abrogato il comma residuale 18 dell'art. 1 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) che prevedeva la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di sospensione degli obblighi previsti:

- al comma 6, articolo 105 (indicazione terna subappaltatori);
- del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (indicazione terna subappaltatori);
- delle verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 riferite al subappaltatore.

12. Il decreto Ristori-ter decreto-legge 27 gennaio 2022, n. (n.4/2022) con la norma sulla revisione prezzi pubblicato in Gazzetta

Da ultimo, si segnala che è stato emanato il decreto Ristori *ter* (Dl n. 4/2022) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 e recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico."

Tale decreto, all'art. 29, ha previsto l'obbligatorietà di inserimento della **clausola di revisione dei prezzi** obbligatoria dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2023.

La medesima norma è intervenuta anche sul tema della **compensazione** dovuta al caro materiali.

Il comma 12, dell'art. 29 ha, inoltre, previsto che, al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dovrà adottare con proprio decreto, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni delle apposite linee guida per la determinazione dei **Prezzari regionali**.